

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 27 novembre 2019 n. 207.19

Congedo maternità pagato durante le vacanze delle docenti – Congedo pagato per anzianità in caso di variazione del grado d'occupazione

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 27 novembre 2019 e in merito formuliamo le seguenti risposte e osservazioni.

Congedo pagato di maternità

1. **Quante settimane di congedo maternità pagato per docenti sono cadute nel 2019 durante le vacanze fissate per i docenti (Natale, Carnevale, Pasqua, periodo estivo senza obbligo di essere a disposizione della scuola, vacanze autunnali)?**

Con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, le settimane di congedo pagato di maternità (comprese quelle di congedo pagato per adozione) cadute durante le vacanze dei docenti (vacanze autunnali, Natale, Carnevale, Pasqua, periodo estivo senza obbligo di essere a disposizione della scuola) sono 486.

2. **Dopo l'entrata in vigore in data 1.7.2005 della Legge federale indennità perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità in base a quale ragionamento giuridico o giurisprudenza il periodo di congedo maternità pagato che cade durante le vacanze fisse dei docenti non sposta le vacanze delle mamme "docenti", mentre tale è il caso per le vacanze delle mamme "impiegate dello Stato"?**

La Lord regola i rapporti d'impiego tra l'autorità pubblica e i dipendenti statali. Secondo quanto prevede l'art. 1 cpv. 1 lett. A) e b), la Lord si applica a due distinte categorie di dipendenti: da un lato agli impiegati (funzionari, impiegati, agenti del Corpo di polizia e operai al servizio dello

Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti), dall'altra ai docenti (direttori, vicedirettori delle scuole cantonali e docenti delle scuole cantonali e comunali). La distinzione è di fondamentale importanza, perché impiegati e docenti hanno un trattamento sostanzialmente diverso, in particolare i docenti godono di uno statuto calcolato in base alle ore-lezione o alle unità didattiche prestate (ore nette e non ore lorde prestate) e soggiacciono alle disposizioni inerenti alla durata dell'anno scolastico, fattore che giustifica un trattamento diverso rispetto a quello degli impiegati.

Con riferimento alla questione delle vacanze, gli impiegati hanno diritto a 4, 5 o 6 settimane di vacanza all'anno a dipendenza dell'età (cfr. art. 41 LORD). Le vacanze maturano proporzionalmente al periodo lavorato. Per gli impiegati la data e la durata delle vacanze devono essere preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente tenuto conto delle esigenze di servizio e dei desideri dell'interessata/o (art. 28 cpv. 1 RDSt). Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità (art. 43 cpv. 2 LORD). Tale regime è conforme a quanto previsto dal Codice delle obbligazioni, che prevede al minimo 4 settimane di vacanze annuali effettive.

Differentemente, i docenti non si recano al lavoro durante il periodo di chiusura degli istituti secondo il calendario scolastico (cfr. art. 44 cpv. 1 LORD). Durante la chiusura degli istituti, che è pari a 15.5 settimane all'anno, ai docenti può essere richiesta la presenza in sede o altrove 2 settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e 2 settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento e attività professionali (art. 44 cpv. 2 LORD). Anche a fronte di 11.5 settimane di assenza da scuola e da altre incombenze dirette, le vacanze degli insegnanti rimangono decisamente più estese di quelle degli impiegati, sebbene sia senz'altro vero che parzialmente durante la chiusura delle scuole le/gli insegnanti preparino la loro attività in classe e che, essendo prestabilite dal calendario scolastico, esse debbano essere godute in periodi fissi. Per questa ragione, a differenza di quanto garantito alle impiegate dall'art. 43 cpv. 2 LORD, le docenti non maturano giorni di vacanza durante il congedo pagato di maternità, potendo nei fatti sempre godere almeno delle vacanze godute dalle colleghe impiegate. Utilizzando la terminologia adottata dall'interrogante, è senz'altro vero che il periodo di congedo maternità pagato che cade durante le settimane senza obbligo per le insegnanti di essere a disposizione della scuola non sposta le vacanze delle mamme docenti a differenza di quel che accade per le mamme impiegate, ma è altrettanto vero che ciò non riduce il diritto alle vacanze propriamente dette delle docenti rispetto a quelle riconosciute alle impiegate, poiché i periodi di non lavoro delle insegnanti, dovuti ad una particolare lunghezza dei periodi di assenza degli allievi da scuola, risultano comunque maggiori. Se, nel caso più sfavorevole per le docenti, si considera che un'insegnante abbia fruito delle sue 16 settimane di congedo maternità dal 1° luglio al 20 ottobre, in questo periodo essa ha beneficiato di oltre 6 settimane di assenza da scuola (dall'inizio dell'anno scolastico fino al 20 ottobre), a cui si aggiungono le 2 settimane di presenza obbligatoria prima dell'inizio dell'anno scolastico. Un periodo significativamente più lungo delle 4 o 5 settimane di vacanza che le mamme impiegate possono fruire in momenti diversi.

3. Il Consiglio di Stato intende rivedere l'art. 29 del Regolamento dei dipendenti Stato (Vacanze docenti) per tener conto di questa incongruenza?

Alla luce di quanto espresso nella risposta alla domanda 2 il Consiglio di Stato non intende rivedere le norme del RDSt.

Congedo pagato per anzianità e variazione del grado di occupazione

- 4. L'art. 31 cpv. 1 del Regolamento dei dipendenti dello Stato (Congedi pagati) indica che il "Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d'occupazione del momento in cui inizia l'evento": questo capoverso penalizza ingiustamente i dipendenti, in particolare donne, che hanno ridotto il grado d'occupazione durante la carriera. Perché, visti gli strumenti informatici a disposizione, il Consiglio di Stato non vuole considerare il parametro del grado d'occupazione medio per il calcolo del congedo pagato per anzianità di servizio (art. 22 della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti)?**

L'interrogazione parte dall'assunto che l'art. 31 cpv. 1 RDSt, il quale sancisce che "il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado di occupazione del momento in cui inizia l'evento", sia penalizzante, in particolare per le donne che hanno ridotto il grado di occupazione durante la carriera.

Va tuttavia considerato che il congedo pagato per anzianità è da intendersi come il compenso straordinario del datore di lavoro a titolo di premio per il servizio prestato e per la fedeltà dimostrata dal dipendente. L'art. 22 cpv. 1 LStip recita che dopo 20 anni di servizio e successivamente ogni 5 anni, al dipendente può essere accordata una gratifica pari a 20 giorni lavorativi di congedo pagato; la gratifica può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente.

Secondo quanto prevede l'art. 22 cpv. 4, su richiesta del dipendente la gratifica può essere sostituita con il pagamento. Determinante è lo stipendio riconosciuto al dipendente al momento della nascita del diritto.

L'art. 58 RDSt, analogamente all'art. 31 RDSt, stabilisce che il diritto alla gratifica è proporzionale al grado di occupazione del giorno in cui matura il diritto. La norma è in sintonia con la volontà del legislatore cantonale. A questo proposito occorre considerare che per i casi di cui all'art. 22 cpv. 4 LStip, ossia per i casi di richiesta di sostituzione della gratifica con il pagamento, il Parlamento ha stabilito che decisivo è lo stipendio riconosciuto al dipendente al momento della nascita del diritto. L'art. 22 cpv. 4 LStip esclude pertanto che possa essere adottato un criterio o un metodo di calcolo diverso, per esempio quello riferito alla media degli stipendi versati durante la carriera. Il criterio individuato è semplice e di facile attuazione e non appesantisce l'apparato amministrativo con onerosi calcoli o verifiche.

Per gli stessi identici motivi e soprattutto per non creare disparità di trattamento verso i dipendenti ai quali la gratifica viene accordata in giornate di congedo pagato, il Consiglio di Stato ha adottato il parametro della gratifica proporzionale al grado di occupazione al momento della nascita del diritto. Il grado di occupazione medio del docente durante la carriera non può dunque entrare in linea di conto.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 5 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri